

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASE PER ANZIANI DELLA SVIZZERA ITALIANA [ADICASI]

Art. 1 NOME

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASE PER ANZIANI DELLA SVIZZERA ITALIANA (detta in seguito ADICASI) si costituisce un'associazione senza scopo di lucro a norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 SEDE

La sede di ADICASI si trova a Bellinzona.

Art. 3 SCOPO

L'ADICASI ha quale scopo quello di raggruppare in associazione i direttori e le direttrici degli Istituti di cura della Svizzera Italiana e si propone di favorire e promuovere:

- a) l'assistenza e la cura alle persone anziane;
- b) la qualità delle cure all'interno delle istituzioni;
- c) la reciproca collaborazione e la solidarietà tra i propri membri;
- d) la salvaguardia degli interessi comuni in materia di gestione degli istituti di cura sociosanitaria, favorendo in particolare lo scambio di esperienze tra i suoi membri;
- e) l'azione nei rapporti con le autorità e con altri enti per promuovere e sostenere la cura, l'assistenza ed il benessere degli utenti;
- f) l'assunzione di un ruolo e di una funzione di partenariato nei confronti dell'autorità cantonale, degli assicuratori malattia e delle categorie professionali;
- g) la formazione e l'aggiornamento dei propri membri e dei loro collaboratori assumendo un ruolo di partner nei confronti delle scuole sanitarie e sociosanitarie;
- h) lo sviluppo e il riconoscimento della categoria professionale.

Art. 4 MEMBRI

Può essere membro dell'ADICASI ogni direttore di Istituto di cura con autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone Ticino e dal Cantone Grigioni (per le regioni di lingua italiana) che abbia quale scopo l'assistenza e la cura di persone anziane o lungodegenti.

Art. 5 Le domande di adesione sono presentate per iscritto al comitato che le sottopone per la ratifica all'assemblea generale. I nuovi membri si impegnano a rispettare lo Statuto.

Art. 6 ORGANI

Gli organi dell'ADICASI sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) le Conferenze regionali;
- d) l'Ufficio di revisione.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo supremo dell'ADICASI ed è composta da tutti i membri dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal comitato con almeno 30 giorni di preavviso.

Essa si riunisce in forma straordinaria quando almeno 1/5 dei membri lo richiede in forma scritta o se convocata dal comitato.

Art. 8 COMPITI

L'Assemblea generale:

- a) adotta e modifica lo Statuto;
- b) nomina i membri di Comitato;
- c) nomina l'Ufficio di revisione;
- d) approva i conti d'esercizio ed il verbale dell'Assemblea precedente;
- e) dà scarico del loro mandato al Comitato ed all'Ufficio di revisione;
- f) fissa le quote d'adesione dei membri;
- g) fissa le indennità del Presidente e dei membri di Comitato;
- h) esercita per il tramite del Comitato un ruolo attivo nel campo della politica sociosanitaria, in particolar modo nel settore della geriatria e della lungodegenza;
- i) può anche essere organizzata in modo tale che i membri esercitino i propri diritti per iscritto o per via elettronica. Il Comitato è competente a decidere ogni anno la forma dell'Assemblea.

Art. 9 Ogni membro può sottoporre in forma scritta, al Comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire fra le trattande all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 10 L'Assemblea decide a semplice maggioranza dei membri presenti.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

I membri del Comitato non hanno diritto di voto

Per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'ADICASI è richiesta la presenza della metà dei membri.

Art. 11 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Art. 12 Perdita del diritto di membro

L'Assemblea può decidere la sospensione o l'espulsione di un membro tramite decisione assembleare adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. In particolare può essere espulso quel membro che assume un comportamento divenuto incompatibile con gli scopi dell'associazione oppure lede l'immagine della stessa, cagiona danni ad essa o ai suoi membri. Perde la qualità di membro attivo chi è in mora con il versamento della tassa annuale.

Art. 13 L'Ufficio presidenziale

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci dichiara aperta l'Assemblea.

Designa quali scrutatori provvisori due membri del Comitato.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente del giorno e da due scrutatori.

Art. 14 Compiti dell'Ufficio presidenziale

Il Presidente del giorno

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle decisioni;
- b) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Gli scrutatori accertano il risultato delle singole votazioni.

Art. 15 COMITATO

Il Comitato si compone da 5 a 9 membri nominati ogni 4 anni dall'Assemblea. Di principio tutte le regioni (vedi art. 20) devono essere rappresentate.

Il Comitato si autodetermina: esso sceglie nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente, che vengono eletti annualmente.

Qualora il comitato non riesca ad autodeterminare nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente, si procederà convocando un'Assemblea straordinaria.

Le riunioni di Comitato sono dirette dal Presidente: in caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità fa stato il voto del Presidente.

Il Comitato attua gli scopi sociali ed esegue le decisioni adottate dall'Assemblea.

Art. 16 SEGRETARIATO E CONTABILITÀ

Il Comitato può istituire un segretariato.

La funzione di Segretario può essere attribuita ad una persona che non sia membro dell'associazione. Il Segretario può essere affiancato da collaboratori designati dal Comitato.

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione e della contabilità dell'associazione conformemente alla relativa descrizione di funzione.

La tenuta della contabilità avviene secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, che si applicano per analogia, conformemente all'art. 69a CCS.

Il Comitato può attribuire ulteriori mansioni al Segretario, secondo le necessità.

Art. 17 INDENNITÀ

Il Presidente e i membri di Comitato ricevono delle indennità annue in base al regolamento interno ratificato dall'Assemblea.

Il Segretario e gli eventuali collaboratori sono assunti dall'Associazione con un contratto di lavoro secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni.

Art. 18 COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato:

- a) dirige l'attività dell'ADICASI nel rispetto degli obiettivi fissati dallo Statuto e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) mantiene i rapporti con le autorità cantonali e con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore sociosanitario;
- c) si pone quale partner, e/o punto di riferimento con le autorità e gli enti citati al punto b);
- d) convoca l'Assemblea annuale e l'Ufficio di revisione, nonché le assemblee straordinarie quando lo ritiene opportuno;
- e) tramite i propri membri promuove la costituzione di Conferenze tra i direttori di una medesima regione sia per la ricerca di soluzioni a problematiche comuni che per garantire la divulgazione dell'attività svolta dal Comitato;
- f) nomina secondo necessità i membri di commissioni o i rappresentanti nei vari consessi del settore sociosanitario;
- g) definisce l'organizzazione operativa, redige le descrizioni di funzione, seleziona e nomina il personale alle dipendenze dell'associazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- h) attribuisce mandati esterni conformemente agli orientamenti o alle decisioni assembleari.

Art. 19 DIRITTO DI FIRMA

Per la rappresentanza dell'associazione è conferito diritto di firma collettiva a due al Presidente e al Vice-Presidente.

Il Comitato può estendere il diritto di firma ad altri membri di comitato o al Segretario.

Art. 20 CONFERENZE REGIONALI

Le Conferenze regionali sono costituite secondo la seguente suddivisione:

- Bellinzonese, Tre Valli, Grigione Italiano;
- Locarnese e Valli;
- Luganese, Malcantone e Vedeggio;
- Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 21 COMPITI DELLE CONFERENZE REGIONALI

Le Conferenze regionali:

- a) assumono un ruolo consultivo del Comitato e dell'Assemblea su tematiche specifiche e di propria competenza;
- b) diffondono le informazioni e lo scambio tramite i membri;
- c) promuovono degli incontri regolari, garantendone almeno 1 all'anno.

Art. 22 UFFICIO DI REVISIONE

L'Assemblea, su indicazione del Comitato, designa un ufficio di revisione esterno, incaricato di verificare la contabilità e di sottoporre per approvazione all'Assemblea, una relazione dettagliata.

L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute e che siano rispettati gli scopi dell'Associazione.

L'Ufficio di revisione, per ottenere questo mandato, deve adempiere ai requisiti legali relativi all'abilitazione professionale ed all'indipendenza nonché essere abilitato dall'Autorità Federale di Sorveglianza dei Revisori (ASR).

Art. 23 FINANZIAMENTO

I mezzi finanziari dell'ADICASI sono costituiti da:

- a) tasse annuali dei membri. La tassa è fissata ogni anno dall'Assemblea nella sua riunione ordinaria, su proposta del Comitato.
- b) i contributi di terzi;
- c) i contributi di enti pubblici;
- d) i ricavi prodotti da attività svolte;

Art. 24 OBBLIGHI FINANZIARI

Gli obblighi finanziari dell'ADICASI sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

La responsabilità personale degli associati è esclusa.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale che è proprietà esclusiva dell'ADICASI.

Art. 25 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'ADICASI, il patrimonio sociale sarà destinato, a giudizio dell'Assemblea, ad opere di assistenza o di previdenza sociale con particolare riferimento al settore della lungodegenza o ad enti con scopi analoghi.

Art. 26 NORME TRANSITORIE

Per quanto non è previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice civile svizzero.

Sant' Antonino, 28 novembre 2023